

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

**Libro III - Del processo di esecuzione
Titolo II - Dell'espropriazione forzata**

Art. 579 Persone ammesse agli incanti

Salvo quanto è disposto nell'articolo seguente, ognuno, eccetto il debitore, è ammesso a fare offerte all'incanto [c.c. [1471](#)] .

Le offerte debbono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale [c.c. [1703](#); c.p.c. [83](#)].

I procuratori legali possono fare offerte per persone da nominare [c.p.c. [583](#); c.n. [658](#)] .